

IMPOSTE E TASSEdi **ANDREA BONGI****Superbonus, interrogativi sul rilascio del visto di conformità**

Certificazione obbligatoria per legge quando il contribuente opta per la cessione o per lo sconto in fattura. I professionisti attendono le linee guida per l'adempimento.

Ad oggi resta ancora da capire l'esatto contenuto delle verifiche che i professionisti abilitati al **rilascio del visto di conformità**, dovranno eseguire prima di apporre la firma sull'apposito modello di comunicazione telematica. Fari puntati anche sul **compenso** che potrà essere richiesto per tale attività: poiché la parcella **farà parte dell'importo agevolabile**, nei limiti del tetto massimo di spesa previsto per lo specifico intervento, occorrerà anche stabilirne parametri e congruità in rapporto all'attività svolta.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, come prevede testualmente l'art. 119, c. 11 D.L. 34/2020, il contribuente deve **obbligatoriamente richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Si tratta di un vero e proprio visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati nell'art. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1998. Si tratta, in dettaglio dei seguenti soggetti: iscritti negli albi dei **dottori commercialisti**, dei **ragionieri** e dei periti commerciali e dei **consulenti del lavoro**; iscritti, alla data del 30.09.1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf imprese.

In attesa che le categorie professionali predispongano apposite check-list dei controlli ai fini del visto, vediamo in cosa consiste la documentazione da esaminare.

Anche se siamo di fronte a un **visto leggero** è necessario che il professionista incaricato effettui una specifica valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che danno diritto alla detrazione fiscale. A tal fine sarà necessario verificare se il soggetto che richiede il superbonus rientri nel **perimetro degli aventi diritto** e se l'immobile e la tipologia di interventi effettuati sono **tra quelli agevolabili**.

Una volta effettuate tali verifiche si passerà poi all'esame dei **documenti attestanti** le spese sostenute per la tipologia di lavori effettuati.

Ciò che conta è che l'esame della documentazione venga svolto dal professionista incaricato solo sotto l'aspetto prettamente **formale**, limitando il controllo in ordine alla presenza di tutti i documenti richiesti ai fini dell'agevolazione, all'esattezza degli importi e dei calcoli effettuati ai fini della spettanza della detrazione. Non si dovranno effettuare specifici controlli sul merito dei documenti esaminati, ma limitarsi a una **verifica preliminare** in relazione al rispetto dei requisiti formali e alla loro inerenza rispetto alla tipologia di interventi effettuati.

Saranno le asseverazioni e le attestazioni rilasciate dai professionisti dell'area tecnico-edilizia (ingegneri, periti, ecc.) che dovranno invece entrare nel merito degli interventi effettuati e certificare le opere eseguite, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e la congruità delle spese sostenute.